

REP n. 07/2021

Spett.le
E.T.G. S.R.L.
DI PORTO, 159
SCANDICCI (FI)
CF/ P.IVA 01914740483
ETGSRL@PEC.ETGSRL.IT

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO n. 06/2021/AGP GAR per la fornitura n. 3 stazioni di monitoraggio del livello di marea con relativo servizio di installazione e manutenzione annuale, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi - CIG 890329604A - CUP I89J21006130001; J29E20000260001- LETTERA CONTRATTO ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Con determinazione n. 6070/CN COS del 27/09/2021 a firma dell'ing. Maurizio Ferla, è stato disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, l'affidamento a codesta Società, della fornitura n. 3 stazioni di monitoraggio del livello di marea con relativo servizio di installazione e manutenzione annuale, così come disciplinato e prescritto nel capitolato tecnico e nell'informativa sul trattamento dei dati personali alla presente allegati, per un importo pari a euro 18.000,00 più IVA, salvo il miglioramento del prezzo offerto in luogo della presentazione della cauzione definitiva.

L'Ispra si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo limitatamente al servizio di manutenzione ordinaria e correttiva per i successivi 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, ferma restando la valutazione circa il permanere delle medesime esigenze.

Si allega, il DUVRI Valutazione Rischio Biologico - COVID-19, ai fini della visione, conoscenza ed applicazione delle eventuali prescrizioni.

Per quanto nella presente lettera contratto non espressamente richiamato ed esplicitato, si fa riferimento alla normativa di settore vigente.

SEZIONE A - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1. Corrispettivo, anticipazione del prezzo ed opzione di rinnovo

1. L'ammontare complessivo contratto è pari ad euro 20.571,85, più IVA, così suddiviso:
 - € 18.000,00, oltre IVA, per il contratto base inerente la fornitura n. 3 stazioni di monitoraggio del livello di marea con relativo servizio di installazione e manutenzione annuale, salvo il miglioramento del prezzo offerto;
 - € 2.571,85 euro, oltre IVA, per eventuali rinnovi del contratto limitatamente al servizio di manutenzione ordinaria e correttiva per i successivi 12 mesi.
2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ISPRA.
5. L'affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 2. Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - installazione e manutenzione delle stazioni di monitoraggio del livello di marea
2. ISPRA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
 - su richiesta del subappaltatore.
3. L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ISPRA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. L'Affidatario deposita presso l'ISPRA il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. L'Affidatario allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
7. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di

- esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83.
8. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ISPRA non autorizzerà il subappalto.
 9. In caso di non completezza dei documenti presentati, ISPRA procederà a richiedere all'Affidatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine per la presentazione.
 10. L'Affidatario è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, art. 105, del Codice.
 11. Nel caso in cui l'Affidatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad ISPRA, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
 12. L'Affidatario deve inoltre comunicare all'ISPRA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 13. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ISPRA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro alle condizioni di cui all'art. 105, c.14, del D.Lgs. n. 50/2016.
 15. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 16. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ISPRA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 17. L'Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ISPRA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ISPRA. In tal caso l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ISPRA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
 18. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 19. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ISPRA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 20. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del

Codice.

21. Il direttore dell'esecuzione, nell'ambito del subappalto:
 - verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
 - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - registra le contestazioni dell'Affidatario sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Affidatario, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Affidatario, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.
23. Fatte salve le vicende soggettive dell'Affidatario del contratto, disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice.
24. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISPRA. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
25. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (890329604A) al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.
26. Nel caso di cessione dei crediti, l'affidatario si impegna a garantire che i pagamenti siano effettuati al cessionario mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
27. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ISPRA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 3. Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento di ciascuna fattura, secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico, avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità da parte del responsabile unico del procedimento.
2. ISPRA è assoggettata al regime dello split payment, ai sensi dell'art.17-ter, c.1, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, provvedendo direttamente al versamento dell'imposta sul valore aggiunto **direttamente a favore dell'Erario**.

3. L'ufficio ISPRA individuato per l'acquisizione delle fatture elettroniche è: **Uff_eFatturaPa**; la fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: **UF3ANQ**; il codice fiscale e Partita Iva dell'ISPRA: **10125211002**.
4. L'indirizzo della sede legale-amministrativa da riportare nell'intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: **Via Brancati, 48 – 00144 Roma**.
5. Le fatture elettroniche emesse verso l'ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti: C10, il numero di procedura 06/2021/AGP GAR e il codice identificativo di gara (**CIG**), i codici unici di progetto (**CUP**). Fermo restando quanto previsto nel capitolato tecnico, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di fatturazione saranno fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture difformi da quanto esposto non saranno pagate.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione
7. L'Affidatario si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subappaltatori assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, nonché a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'ISPRA gli eventuali contratti di subappalto, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
8. L'Affidatario si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente l'ISPRA e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 4. Patto Di Integrità

1. I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale dell'Ispra, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di questo affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. L'Ispra si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti gli affidamenti come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs 33/2013.
4. L'Affidatario dichiara che non sussistono conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.

- n. 50/2016, rispetto ai soggetti intervenuti nella procedura di affidamento e che si impegna a comunicare qualsivoglia conflitto di interesse dovesse insorgere nella fase esecutiva dell'appalto.
5. L'Affidatario si impegna a segnalare all'Ispra qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
 6. L'Affidatario si impegna a segnalare all'Ispra qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, e qualsivoglia ulteriore causa ostativa prevista dalla normativa vigente che insorga nella fase esecutiva del contratto. Si impegna, altresì, ad astenersi prontamente da qualunque atto e/o comportamento dal quale possa derivare un conflitto di interesse.
 7. L'Affidatario attesta altresì che non si è accordato con altri partecipanti all'affidamento per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
 8. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Ispra, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara.
 9. L'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche i prestatori di beni e servizi per la pubblica amministrazione sono tenuti ad osservare.
 10. L'Affidatario prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con questo Patto di Integrità ai precedenti punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8 potranno essere applicate le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata:
 - a) Valutazione del comportamento dell'Affidatario ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) risoluzione del contratto;
 - c) eventuale escussione della cauzione, ove prevista;
 11. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.
 12. Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o mancata esecuzione del presente Patto di Integrità tra i contraenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario.

Art. 5. Pantouflage-revolving doors ed ulteriori condizioni di esecuzione

1. L'Affidatario conferma i propri comportamenti, attesta e si obbliga, con la stipulazione del presente contratto a tutto quanto di seguito riportato.
 - A. Attesta che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato per conto di pubbliche amministrazioni attività svolta mediante poteri autoritativi o negoziali di cui sia risultata destinataria l'Impresa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto

di pubblico impiego (divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001) c.d. *pantouflage-revolving doors*; ovvero si obbliga a comunicare la sussistenza di tale situazione, ivi compresi tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che vi afferiscono.

B. Attesta che nessuna persona esplicante attività a favore dell'Impresa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'appaltatore medesimo, è dipendente dell'ISPRA, anche se in posizione di aspettativa, o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Istituto; ovvero si obbliga a comunicare la sussistenza di tale situazione, ivi compresi tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che vi afferiscono.

C. Attesta che non sussista in capo all'impresa (singola, riunita o consorziata) ogni altra situazione che determini l'incapacità di contrattare con la P.A.; ovvero si obbliga a comunicare la sussistenza di tale situazione, ivi compresi tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che vi afferiscono.

D. Si obbliga a prendere visione e di osservare il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISPRA" presente sul sito web dell'ISPRA nella sezione: Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Corruzione>Schema codice di comportamento.

Art. 6. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto

1. L'ing. Andrea Bonometto, Responsabile dell'Area Maree e Lagune(COS MLG) è responsabile del procedimento.
2. L'ISPRA nomina il dott. Franco Crosato Direttore dell'Esecuzione del Contatto (DEC), indirizzo di posta elettronica franco.crosato@isprambiente.it, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto.
3. L'Affidatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
4. Il DEC provvederà a redigere i verbali di avvio, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio.
5. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
6. Segnatamente, valuta i seguenti profili:
 - la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

- la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
 - il rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.
7. Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
 8. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura.
 9. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'Affidatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che riportano, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. Tali ordini sono comunicati al RUP. L'Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
 10. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
 11. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
 12. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Affidatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Affidatario.
 13. Il RUP provvede a redigere il certificato di regolare esecuzione, che costituisce il certificato di conformità, che sostituisce il certificato di verifica di conformità, quando risulti che l'Affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. L'attestazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'Affidatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Affidatario; la certificazione di regolare esecuzione.
 14. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'Affidatario, il quale lo sottoscrive a sua volta.
 15. Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina stabilita da ISPRA, anche con riferimento al capitolato d'appalto.
 16. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione, ove costituita,

- prestata all’Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
17. Nel caso in cui il DEC non coincida con il RUP, i verbali devono essere inviati a quest’ultimo per l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.
 18. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del Codice, il direttore dell’esecuzione, ordina la sospensione dell’esecuzione e indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del Codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità’ delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
 19. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’Affidatario e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
 20. Durante l’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’Affidatario contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all’Affidatario, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell’Affidatario di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 7- Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. ISPRA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente contratto, può imporre all’Affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l’Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
3. L’Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ISPRA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Affidatario se non sia stata approvata da ISPRA.

Art. 8 Penali e rilievi

1. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo pattuito o alle prestazioni pattuite. Per ogni giorno di ritardo nel completamento della prestazione non imputabile all'ISPRA verrà applicata una penale pari all'1‰ (unpermille) del valore del presente contratto.
2. Nel caso di applicazioni delle penali, l'ISPRA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa a incamerare la cauzione, ove costituita, per la quota parte relativa ai danni subiti.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Affidatario per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.
4. L'Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione, che verranno valutate dall'ISPRA.
5. Nel caso di applicazione delle penali, l'ISPRA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 9. Recesso

1. L'ISPRA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ISPRA.
3. In caso di recesso dell'ISPRA, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
4. L'ISPRA ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso di quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 10. Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISPRA che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISPRA potrà recedere

in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di venti giorni solari, da comunicarsi al Affidatario con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 11. Risoluzione

1. L'ISPRA si riserva il diritto di risolvere il contratto ove accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'ISPRA, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. In tal caso l'ISPRA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, ISPRA ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ove, successivamente alla stipula del presente contratto, fosse accertato il difetto del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, di cui all'articolo 80 del Codice, ISPRA risolverà lo stesso pagando, in tal caso, il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, incamerando la cauzione definitiva, ove costituita.

Art. 12. Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

1. L'Affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario quanto dell'ISPRA e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ISPRA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative, direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.
4. Restano a carico dell'Affidatario:
 - a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi,

a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

5. L'Affidatario non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Affidatario ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Affidatario, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
6. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Affidatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 13. Imposta di bollo

1. In applicazione dell'art. 24 della tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642 del 1972, per gli atti e i documenti redatti sotto forma di corrispondenza il pagamento dell'imposta di bollo in misura di euro 16,00, per ogni foglio composto da quattro pagine, sarà effettuato al verificarsi del caso d'uso.

Art. 14. Controversie e foro competente

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 15. Perfezionamento contratto

1. Il perfezionamento del contratto, concluso mediante lo scambio di lettere commerciali secondo gli usi del commercio, avverrà esclusivamente a seguito della trasmissione da parte di ISPRA, della conferma circa l'esattezza e la completezza della lettera di accettazione inoltrata dalla Società, unitamente alla eventuale documentazione ad essa allegata, quale parte integrante.

Art. 16. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente contratto ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR") e nel D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). L'Affidatario dichiara di aver letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite da Ispra, in qualità di Titolare del trattamento, a norma dell'art. 13 del Regolamento in sede di partecipazione alla procedura di scelta del contraente afferente il presente contratto.

SEZIONE B – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO

Codesta Società è invitata a trasmettere **entro 7 giorni** dalla ricezione della presente la seguente documentazione:

1. Lettera di accettazione della lettera contratto;
2. Cauzione definitiva laddove la Società non abbia optato per il miglioramento del preventivo presentato. Il miglioramento del prezzo di aggiudicazione è accettato dalla stazione appaltante in misura non inferiore all'1 per cento. Tale percentuale è da considerarsi inderogabile. Diversamente l'operatore economico è tenuto a presentare la cauzione definitiva. Ove l'operatore economico opti per il miglioramento del prezzo, si chiede di esplicitare, oltre l'importo complessivo dell'appalto, così come migliorato, anche il dettaglio dei singoli prezzi unitari migliorati rispetto alle voci indicate nella offerta prot. n. 43150 del 9 agosto 2021 così come ulteriormente dettagliato con nota prot. n. 49373 del 21 settembre 2021.
3. Eventuale documentazione comprovante il diritto alle riduzioni dell'importo della cauzione definitiva (copie di certificazioni possedute);
4. Informativa sul trattamento dei dati personali;
5. Eventuale procura e documento di identità del soggetto delegante;
6. Documentazione comprovante il possesso di pregresse e esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento quali, a titolo di esempio, contratti, fatture, certificati di regolare esecuzione ecc.
7. PassOE rilasciata in seguito a registrazione da parte dell'operatore economico al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni contenute alla pagina <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico>;

La trasmissione della lettera di accettazione da parte della Società, unitamente alla **eventuale documentazione ad essa allegata, deve avvenire tramite upload, in formato zip, sulla piattaforma telematica in uso ad Ispra e sottoscritta in modalità elettronica per mezzo di apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016.**

Ove la società intenda prestare la cauzione definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, essa è pari al **10%** dell'importo contrattuale salvo le riduzioni nel seguito indicate.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, come previsto dall'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è ridotto:

1. del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2. del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

3. del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1 o 2, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
4. del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1 o 2 e 3, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
5. del 15 per cento anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1 o 2, 3 e 4 per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
6. del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Le percentuali di riduzione pertanto non si sommano.

La cauzione è costituita alternativamente

- con garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- con versamento attraverso bonifico intestato a: I.S.P.R.A. Banca: BNL GRUPPO BNP PARIBAS; IBAN: IT67 P010 0503 3820 0000 0218 550; Causale: Cauzione definitiva –

Società – P.IVA. Affidamento diretto n..... - Servizio/Fornitura relativo a

- in contanti o in titoli del debito pubblico presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate e fornisce documentazione probante;

La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi tipo individuati dal Decreto 19 gennaio 2018, n. 31.

Si evidenzia che la fideiussione deve essere sottoscritta in modalità digitale sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'istituto bancario/assicurativo che dal legale rappresentante o delegato dell'operatore economico partecipante e trasmessa tramite la piattaforma telematica in uso ad ISPRA.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per eventuali informazioni l'operatore economico può utilmente servirsi della piattaforma telematica, della sezione deputata alle comunicazioni.

Distinti saluti

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Andrea Bonometto